ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della Provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della Provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attivita' e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attivita';

d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza e da' pareri in materia di liquidazione delle medesime;

e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della Provincia presso Commissioni od Organizzazioni di carattere locale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

l) puo' adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attivita';

m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' di consulenza.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 7 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	III — Il consiglio provinciale e il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-14-attribuzioni-del-consiglio-provinciale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it